

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 20

Adunanza 27 maggio 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VAL DELLA TORRE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 18/03/2003 - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 609 - 135932/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

Sono assenti gli Assessori GIOVANNI OLIVA e BARBARA TIBALDI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Val della Torre risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 73-10359 del 18/11/1991 e di Variante, approvata con deliberazione G.R. n. 15-4349 del 04/12/1995;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 30 del 15/05/1999 e n. 10 del 26/02/2001, i progetti definitivi di due Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/97;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 14 del 27/03/2002, il progetto definitivo di una Variante strutturale al P.R.G.C., relativa alla nuova zona industriale *AIN I*;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 29 del 27/09/2002, una Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 4 del 18/03/2003, una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 14/04/2003, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Val della Torre sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 1.872 abitanti nel 1971, 2.576 abitanti nel 1981, 3.021 abitanti nel 1991 e 3.529 abitanti nel 2001; trend demografico in aumento, con particolare riferimento all'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 3.669 ettari, dei quali 6 in pianura, 236 in collina e 3.426 in montagna; 705 ettari presentano pendenze inferiori al 5° e 1.049 hanno pendenze tra i 5° e i 20° ed i rimanenti oltre i 20°. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1.932 ettari, che costituisce oltre il 50% del territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Lanzo-Ciriè, Sub-ambito "C.M. Val Ceronda e Casternone", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- insediamenti residenziali: è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie e per il trasporto:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 177 e n. 181;
 - la S.P. n. 181 è interessata da un progetto da definire;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Casternone e Rio Crosa, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Codano, Bealera di San Giglio, Rio della Verna;
 - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di esondazioni e dissesti di carattere torrentizio, di una frana attiva, di conoidi attivi non protetti;
- tutela ambientale:
 - Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10011 "*Monte Musinè*", esteso su una superficie di 571 ettari;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegare agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Val della Torre, con la deliberazione testè citata, propone di insediare sul territorio comunale strutture da destinare ad "*attività socio-assistenziale*" ed alla "*riabilitazione fisica*", attraverso l'individuazione sul territorio di due nuovi ambiti di intervento, denominati rispettivamente "*As1*" e "*As2*":

- nell'ambito "*As1*" è prevista la realizzazione di due strutture, una per dieci posti letto, destinata all'Associazione "G.R.H." (Genitori Ragazzi Handicappati) e l'altra a disposizione di una famiglia con componenti disabili;
- nell'ambito "*As2*", di proprietà comunale, è prevista la realizzazione di una struttura da destinare alla riabilitazione, alla cura della disabilità ed al recupero delle funzioni motorie e cognitive;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 4/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 19/05/2003, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Val della Torre, adottato con deliberazione C.C. n. 4 del 18/03/2003:

- a) con riferimento alle modifiche proposte al P.R.G.C. vigente, è opportuno che l'Amministrazione Comunale verifichi la sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "Varianti Parziali", in quanto:
 - dalla documentazione trasmessa non si comprende quale sia la classificazione urbanistica proposta dalla Variante per le nuove zone "As1" e "As2", definite "aree socio-sanitarie".

Nel caso in cui siano state considerate a servizi pubblici ex art. 21, punto 2, lett. b) della L.R. 56/77 (tra le "attrezzature di interesse comune assistenziali-sanitarie"), la loro individuazione ne incrementa la quantità complessiva. Occorre, pertanto, effettuare il computo di tali aree, anche in riferimento ad altre Varianti parziali approvate, al fine della verifica delle percentuali massime ammesse dal comma 4 dell'art. 17 L.R. n. 56/77;

Nel caso in cui siano attività assimilabili alla residenza (in particolare l'area "As1"), si ricorda che incrementi della capacità insediativa sono ammessi, nelle percentuali massime definite dal comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77, solo per i "... Comuni che

hanno Piani Regolatori Generali vigenti con capacità insediativa residenziale esaurita ...";

Nel caso in cui siano assimilabili alle attività economiche occorre valutare gli incrementi massimi consentiti dal sopra richiamato comma 4 dell'art. 17 L.R. n. 56/77;

- con riferimento all'area "As2", si riscontra che si propone la trasformazione di un'area agricola, sita in una zona isolata del territorio comunale, presumibilmente priva di conveniente accesso e di opere di urbanizzazione primaria.

In considerazione a quanto sopra evidenziato, si invita il Comune a verificare attentamente la congruità di quanto proposto, ricordando che le localizzazioni (o rilocalizzazioni) di aree destinate alla residenza, a servizi e ad attività economiche, devono essere previste in contiguità con l'urbanizzato esistente.

Tale orientamento è peraltro confermato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998 ad oggetto "*Legge Regionale 29 luglio 1997, n. 41*", la quale precisa: "*Con le Varianti Parziali possono essere rilocalizzate pari quantità (di edificabilità e/o di superficie) di aree edificabili a medesima destinazione d'uso (residenziali, produttive, per servizi, ecc.), semprechè tali modifiche non producano gli effetti di cui alla lettera a) del 4° comma.*

Le rilocalizzazioni devono essere realizzate su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore, secondo le disposizioni previste dalla lettera f) del 4° comma e dal 7° comma: in caso contrario, la modifica sarebbe strutturale in quanto inciderebbe sostanzialmente sul disegno di Piano";

- b) si rileva che la Variante, pur incrementando l'edificazione, è del tutto priva di documentazione geologico-tecnica.

Si richiamano in proposito i disposti di cui all'art. 14, primo comma, punto 2, lettera b) della L.R. n. 56/77, la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP "*Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici*" e la Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare stessa, datata dicembre 1999, la quale precisa che "*... si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77.*" ;

2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. di trasmettere al Comune di Val della Torre la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale
f.to N. Tutino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso